



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 59 del 10/03/2020

Oggetto: Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, contabilità e investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli
	Estensore	Veronica Margelli
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa	Conto Economico	Anno

Eseguibile a norma di Legge dal 10 MAR. 2020

Pubblicato a norma di Legge il 10 MAR. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il 10 MAR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Deliberazione DG n. 150 del 31 maggio 2018 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Richiamato:

- l'art. 23 comma 1 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che prevede "le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli Enti Pubblici e le Istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 30 dicembre 1993, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale";

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Firenze:
 - con Decreto Rettorale n. 512 del 6 maggio 2019, ha adottato il proprio Regolamento in materia di incarichi di insegnamento che, all'art. 9, disciplina le modalità di conferimento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1 della sopra citata Legge;
 - è impossibilitata ad assolvere alle esigenze didattiche attuali con le unità di personale ad essa afferenti;
 - a seguito della carenza di personale, ha proceduto all'individuazione degli insegnamenti e delle specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto ai sensi dell'art. 23, comma 1 della sopra citata Legge;
- ISPRO:
 - dispone di figure professionali, in possesso delle necessarie competenze specialistiche richieste dall'Università degli Studi di Firenze;
 - in coerenza con il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ritiene di preminente interesse anche valorizzare la partecipazione del proprio personale, all'attività di insegnamento per i Corsi universitari nell'ambito delle discipline afferenti alle Scienze biomediche e alle Scienze Chimiche e Molecolari attivi nei percorsi formativi dell'Università degli Studi di Firenze;
 - nell'ambito della propria attività di ricerca e formazione ha interesse ad incrementare competenze affini e complementari alle attività di studio, prevenzione e rete oncologica e a collaborare alla didattica per il trasferimento operativo delle nuove acquisizioni in ambito scientifico;

Considerato che:

- ISPRO e l'Università degli Studi di Firenze hanno attivato negli anni proficui rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività di insegnamento e di formazione;
- è comune volontà e preminente interesse delle parti mantenere rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci;

Preso atto che:

- l'Università degli Studi di Firenze ha manifestato la sua volontà a collaborare con ISPRO trasmettendo tramite e-mail una bozza di convenzione conservata negli archivi della struttura proponente;

Dato atto che:

- ISPRO ha espresso parere favorevole alla collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze come comunicato per vie brevi;

Preso atto che:

- al termine delle trattative intercorse, è stata raggiunta una intesa formalizzata nella convenzione di cui all'Allegato di Lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale le parti convengono di promuovere un rapporto di collaborazione finalizzato alla stipula di contratti di insegnamento tra l'Università degli Studi di Firenze e il personale dipendente ISPRO in possesso di un significativo curriculum scientifico nell'ambito delle discipline sopra citate;
- l'Università degli Studi di Firenze ha già sottoscritto la suddetta convenzione, come da corrispondenza conservata agli atti;

Precisato che:

- l'Università degli Studi di Firenze individua l'esperto al quale afferisce l'insegnamento oggetto del contratto tramite Delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base della qualificazione scientifica-professionale del professionista e dando adeguata motivazione della scelta;
- il contratto di insegnamento potrà essere a titolo gratuito o oneroso;
- la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per ISPRO;

Stabilito che:

- il personale dipendente ISPRO, individuato dall'Università degli Studi di Firenze come idoneo all'espletamento dell'attività di insegnamento tramite appositi rapporti contrattuali, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell'Istituto ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il suddetto personale, a cui sarà attribuito l'incarico didattico, sarà tenuto a svolgere l'attività di insegnamento presso l'Ateneo fiorentino fuori orario di servizio;

Rilevato che:

- l'attività oggetto della presente convenzione è in accordo con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione e alla sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato Lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato altresì opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di dare avvio all'attività e per regolamentare i reciproci rapporti di collaborazione tra i due Enti;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1) di approvare e autorizzare la stipula della convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Firenze di cui all'Allegato di Lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per dare avvio ad un rapporto di collaborazione tra le parti finalizzato alla stipula di contratti di insegnamento;

2) di prendere atto che:

- il contratto di insegnamento potrà essere a titolo gratuito o oneroso;
- il personale dipendente ISPRO, individuato dall'Università degli Studi di Firenze come idoneo all'espletamento dell'attività di insegnamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell'Istituto ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001;


- il suddetto personale, a cui sarà attribuito l'incarico didattico, sarà tenuto a svolgere l'attività di insegnamento presso l'Ateneo fiorentino fuori orario di servizio;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di dare avvio all'attività e per regolamentare i reciproci rapporti di collaborazione tra i due Enti;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Firenze
ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240
del 30 dicembre 2010

n. pagine 3

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. ISPRO

10 MAR. 2020

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONVENZIONE AI SENSI ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TRA

L' Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), di seguito Ente, con sede in via Cosimo il Vecchio, n. 2 - CAP 50139 - Firenze, Codice Fiscale 94158910482 e P. IVA 05872050488, rappresentato nella persona del Direttore dell'Istituto, Prof. Gianni Amunni, domiciliato per la sua carica in via Cosimo il Vecchio, 2 CAP 50139 - Firenze, avente i poteri per il presente atto

E

l'Università degli Studi di Firenze, di seguito Università, con sede in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze - Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - nella persona del Rettore e suo rappresentante legale, prof. Luigi Dei domiciliato per la sua carica in Piazza San Marco, 4 - 50121 - Firenze, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- che l'art. 23 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che *le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;*
- che l'Università degli Studi di Firenze, con Decreto Rettorale 6 maggio 2019, n. 512 (prot. n. 80401), ha adottato il proprio Regolamento in materia di incarichi di insegnamento, che all'art. 9 disciplina le modalità di conferimento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- che è comune volontà e preminente interesse delle parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di insegnamento;
- che ciascun Dipartimento, verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con professori e ricercatori ad esso afferenti, procede all'individuazione degli insegnamenti da impartire e delle specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto;
- che l'Ente ritiene di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, anche valorizzare la partecipazione del proprio personale, in quanto esperti di alta qualificazione, all'attività di insegnamento presso i corsi universitari nell'ambito delle discipline afferenti alle scienze biomediche e alle scienze chimiche e molecolari presenti nei percorsi formativi dell'Ateneo;
- che l'Ente rientra tra quelli previsti all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra richiamato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Le parti convengono di addivenire a un rapporto stabile di collaborazione finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (da ora in avanti "esperto") dipendenti dell'Ente.

Art. 3

Le parti convengono che le attività di cui al precedente art. 2 saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle procedure e delle normative interne dell'Università e dell'Ente.

Art. 4

L'esperto è individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento al quale afferisce l'insegnamento oggetto del contratto.

La delibera adottata dal Dipartimento:

- dà conto delle motivazioni della scelta e della alta qualificazione scientifico professionale dell'esperto;
- indica se il contratto da stipulare è a titolo gratuito o oneroso;
- ove sia a titolo oneroso, indica i fondi sui quali grava il costo del contratto (ivi comprese le coperture assicurative di cui al successivo art. 5).

La delibera, completa dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è trasmessa al Rettore che provvede alla stipula del contratto.

Il contratto ha la durata di un anno accademico e può essere rinnovato annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro anni. In ogni caso devono essere garantite tutte le attività correlate all'anno accademico per il quale è stipulato il contratto.

Art. 5

Il Dipartimento provvede alle coperture assicurative di legge per il titolare del contratto che, in quanto tale, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il titolare del contratto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il titolare del contratto è tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008, in

relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 6

La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 2019/2020, ha la durata di 3 (tre) anni accademici ed è rinnovabile per un uguale periodo, previa delibera dei competenti organi.

La presente convenzione può essere rescissa prima dell'inizio di ogni anno accademico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il mese di marzo.

Art. 7

Le Parti stabiliscono che ogni eventuale controversia che dovesse scaturire dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione venga risolta amichevolmente.

In caso di mancato accordo sarà competente per la definizione delle controversie il Foro di Firenze.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatta e sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze che lo assolve in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Firenze, _____

Università degli Studi di
Firenze
Il Rettore
Luigi Dei

Istituto di ISPRO
Il Direttore
Dott.